

Brescia, lì 03/05/2022

OGGETTO: AIUTI COVID DA AUTOCERTIFICARE ENTRO IL 30 GIUGNO

Si segnala che con la pubblicazione di modello e istruzioni (provvedimento 143438/2022) le Entrate hanno, finalmente, chiarito le modalità di presentazione della dichiarazione risolvendo alcuni dubbi su cumulabilità e alternative delle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary framework*, dando il via libera, per chi avesse fruito degli "aiuti Covid" alla presentazione di un'apposita autocertificazione.

In particolare:

- entro il 30 giugno 2022:
- tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid
- dovranno verificare e dichiarare, con atto notorio,
- il rispetto della disciplina Ue sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021.

La dichiarazione dovrà essere presentata, in via telematica e utilizzando il modello dell'Agenzia, da tutti gli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuti indicate nell'articolo 1, comma 13 e seguenti del DI 41/2021 (schema ombrello).

La presentazione può essere fatta sino al 30 giugno 2022.

Sono esonerati dall'invio:

- i soggetti che non hanno usufruito di una delle misure indicate all'interno dell'articolo 1, comma 13 pur avendo ricevuti altri aiuti comunque classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary framework*;
- i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva per avere accesso ad alcune misure (ad esempio istanza per il contributo perequativo dell'articolo 1, commi 16 e seguenti del DI 73/2021) e purché il beneficiario, successivamente, non abbia usufruito di ulteriori aiuti tra quelli indicati nell'articolo 1, comma 13.

Nella dichiarazione andranno indicate tutte le misure di cui si è beneficiato e che ricadono nelle sezioni 3.1 e 3.12, pertanto sia quelle dell'articolo 1, comma 13, sia tutti gli altri aiuti ricevuti compresi quelli non fiscali e non erariali.

Per monitorare gli aiuti Covid va tenuto conto, nel calcolo dei massimali, delle relazioni di controllo rilevanti per la definizione di «impresa unica». È quanto già previsto sia dall'articolo

1, comma 17, del Dl 41/2021 sia dall'articolo 3, comma 4, del Dm dell'11 dicembre 2021 e ora ribadito dall'Agenzia nelle istruzioni al modello.

Il concetto di impresa unica è riferito solo al calcolo dei massimali e non per valutare le condizioni per usufruire della Sezione 3.12.

Lo Studio Vi aggiornerà in merito a tale nuovo adempimento, per una presentazione, se dovuta, nei termini.

Studio Dott. Begni & Associati